Civile Ord. Sez. 5 Num. 28433 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: SERRELLI SABRINA
Data pubblicazione: 04/11/2026

Oggetto: difetto di legittimazione dell'ex socio- amministratore ad impugnare l'avviso di accertamento societario anche se relativo a violazioni del pregresso periodo di gestione allo stesso riferibile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28625/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- ricorrente –

contro

MARTENA ROBERTO, c.f. CHRBRN62D16H501Y, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Chiarantano;

- controricorrente –

avverso

la sentenza n.2685 pronunciata in data 16/3/2017 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, depositata l'11/5/2017;

ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026 dal consigliere Sabrina Serrelli;

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate, all'esito della verifica fiscale compiuta nei confronti della società L'Energia S.r.l., emetteva gli avvisi di accertamento n. TKFCR20141200061 e n. TKFCR20141200062 per gli anni di imposta 2006 e 2007, avendo la società utilizzato, nei modelli di pagamento F24, importi a credito Iva per compensare importi a debito, indicando come anno di riferimento di origine del credito un periodo di imposta per il quale la dichiarazione Iva era stata omessa e trattandosi di crediti Iva inesistenti. L'Agenzia, quindi, recuperava il credito che riteneva indebitamente utilizzato in compensazione negli anni 2006 e 2007, irrogando la sanzione prevista dall'art. 17 del d.lgs. 231/1997.

2. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto i ricorsi proposti dal contribuente, dopo averli riuniti, ritenendo ammissibile l'impugnazione stante l'interesse ad agire per evitare la definitività delle pretese impositive, e considerando, nel merito, che la cancellazione-estinzione della società aveva avuto come effetto la preclusione per l'Ufficio di emanare e notificare gli atti impositivi.

3. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate riconoscendo la legittimazione passiva del contribuente ed affermando che la cancellazione della società aveva precluso l'emanazione degli atti impositivi con conseguente inefficacia di quelli notificati.

4. L'Agenzia delle Entrate ha depositato ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. Il contribuente ha depositato controricorso.

5. Il controricorrente ha depositato memorie illustrative in data 2/10/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 100 c.p.c. e dell'art. 1 d.lgs. 546/1992, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto la legittimazione passiva del contribuente.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Deve preliminarmente rilevarsi che l'Agenzia ricorrente nell'esporre i fatti di causa ha precisato che la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 2 novembre 2010 e dichiarata fallita con sentenza n. 74 del 27/12/2010, che gli atti impositivi sono stati notificati in data 4/9/2014 al curatore fallimentare della società e sono divenuti definitivi per la loro mancata impugnazione, ed ancora che i predetti avvisi di accertamento sono stati notificati anche a coloro che risultavano essere gli amministratori della società "L'Energia S.r.l." nei periodi di imposta in questione, e, quindi, anche a Martena Riccardo in quanto socio amministratore dal 6/9/2006 al 16/10/2007 e quale autore materiale delle violazioni contestate alla società, come espressamente indicato negli avvisi di accertamento.

1.3. Si osserva che il contribuente all'epoca del fallimento non era rappresentante legale della società e, non essendo titolare del rapporto sostanziale fatto valere in giudizio, non avrebbe potuto far valere alcuna questione afferente alla società, sicché, in ragione dell'originario difetto di legittimazione attiva, la causa non avrebbe potuto essere proposta fin dal primo grado; inoltre, non poteva, in ogni caso, essere destinatario della notifica dell'avviso di accertamento societario perché anche se relativo al periodo di imposta in cui era stato amministratore all'epoca della notifica dell'avviso di accertamento non aveva più i poteri di rappresentanza della società e, quindi, non avrebbe potuto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contraddire in giudizio la pretesa rivolta alla società (Cass. sez. 5, 2/5/2023, n. 11315).

Si aggiunge anche, quanto alla società fallita, che la mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell'atto impositivo, con riferimento ai rapporti d'imposta i cui presupposti si sono formati prima della declaratoria fallimentare, è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori ad impugnare l'atto (Cass. sez. 5, 30/07/2024, n. 21333, Cass. sez. un- 11287/2023); si evidenzia infatti che in caso di mancata notifica al soggetto fallito la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l'atto impositivo non diventa definitivo, con onere dell'Amministrazione Finanziaria di provare il momento in cui tale atto sia venuto a conoscenza del contribuente, in modo da individuare la data dalla quale far decorrere il termine per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Deve infine precisarsi che, a fronte della mancata legittimazione del contribuente all'impugnazione degli avvisi di accertamento societari, l'Agenzia non può far valere nei confronti del Martena la pretesa tributaria che ha rivolto nei confronti della società.

La notifica eseguita anche nei suoi confronti va intesa come mezzo per renderlo edotto di essere stato individuato quale autore materiale delle violazioni contestate alla società per il periodo in cui ha ricoperto la carica di amministratore; non è stato rivolto al contribuente avviso di accertamento personale, né può intendersi che quello societario, per quanto rappresentato dalla stessa Agenzia ricorrente, sia stato notificato al Martena ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 600/1973.

2. Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2495 c.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato erroneamente che la cancellazione della società preclude

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'Ufficio l'emanazione di atti impositivi tanto che gli avvisi emessi dovevano ritenersi privi di effetto giuridico.

2.1. Il motivo deve ritenersi assorbito nell'accoglimento del precedente motivo di ricorso, in quanto se il ricorso non poteva essere proposto e proseguito ogni doglianza proposta in ordine agli avvisi di accertamento non può essere esaminata.

3. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso originario perché proposto da soggetto non legittimato.

4. Si ritiene di compensare le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità, atteso che la notifica impropriamente rivolta anche al contribuente ha condotto quest'ultimo a proporre il giudizio e a coltivarlo nei diversi gradi di merito che lo hanno visto vittorioso e, quindi, a resistere nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 comma 3 c.p.c., dichiarando l'inammissibilità del ricorso originariamente proposto.

Compensa le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2026.

La Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale